

N. 116/2012 R.G.



La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Daniela Bruni Presidente

Dott.ssa Paola Di Francesco Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.1.2012, interrotta e riassunta con ricorso del 17.9.2012 notificato il 10.10-18.10.2012

da
IMMOBILIARE S.A.S. DI & C., c.f.
GASPAROTTO ANTONIA, in proprio, c.f., con l'avv. ZECCHIN
ANNA, C.F. e l'avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA
CORSO GARIBALDI 101 ANCONA; con domicilio eletto presso lo
studio della prima, PIAZZA DUOMO 4 PORTOGRUARO, per mandato a margine del ricorso per
la fissazione di udienza del procedimento interrotto
appellanti
contro

UCCMB S.p.A., p. IVA n. , in qualità di mandataria per la gestione del credito di
UNICREDIT S.P.A., c.f. , con l'avv.
, procuratore, giusta procura generale alle liti 7 ottobre 2010, Rep. n. 67845

E contro

FALLIMENTO METALDEKO S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa ,
non costituito, contumace
Appellati

Con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

MONICA, non costituita, contumace



in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – appello
avverso la sentenza n. 2820 del 2.9-15.11.2011 del Tribunale di Vicenza

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-ritenuto che vada disposta integrazione di CTU, atteso che la consulenza come già espletata nel
presente grado di giudizio ha riguardato esclusivamente la verifica della sussistenza della
applicazione di tassi usurari, senza tener conto del fatto che la sentenza di primo grado – che sul
punto non risulta essere stata oggetto di appello – ha riconosciuto l’applicazione di interessi
anatocistici in relazione ai tre rapporti relativi ai conti n. 1234417, n.66773880914 e
n.66773890754;

considerato che la determinazione dei saldi rettificati dei conti non può avvenire attraverso la
semplice sottrazione e degli interessi anatocistici e degli interessi usurari dall’importo ingiunto dalla
banca, dal momento che il calcolo degli interessi usurari come proposto dal CTU dott. Boldrin
prescinde da ogni considerazione dell’effetto anatocistico, che non può non incidere sul computo
degli interessi usurari;

ritenuto, poi, che, in via cautelativa, vada anche disposta l’integrazione della CTU per la
rideterminazione degli interessi per i rapporti per i quali non risulta essere stato dimesso agli atti il
relativo contratto;

P.Q.M.

Dispone integrazione della CTU sul seguente quesito:

“Letti gli atti e i documenti di causa, ivi compresa la CTU espletata in primo grado,

1) ridetermini il CTU i saldi dei rapporti tutti per cui è causa con eliminazione di ogni forma di
capitalizzazione degli interessi (alla luce della CTU di primo grado), salva eventuale pattuizione
successiva al 24.4.2000, ed escludendo gli interessi usurari (alla luce della CTU espletata nel
presente grado di appello);



In via cautelativa,

2) per i rapporti per i quali non risulta essere stato dimesso agli atti il relativo contratto, ridetermini il CTU il saldo dei rapporti dare-avere, attenendosi ai seguenti criteri:

a) gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando per il periodo sino all'entrata in vigore della L. 154/92 il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. e, per quello successivo, in primis, quello stabilito dall'art. 5 L. 154/92 e poi, dopo l'entrata in vigore del T.U.B., applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7° T.U.B., con la precisazione che dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca (erogazione di prestiti, concessione di finanziamenti) e passive quelle a debito sempre della banca, e con l'ulteriore precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevole per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) tale conteggi devono essere effettuati con l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per tutto il periodo interessato dall'indagine e quindi fino alla notifica della citazione;

c) deve essere scorporata la commissione di massimo scoperto;

d) devono essere scorporate le eventuali spese per tenuta conto o per operazione e/o quelle altrimenti denominate, salvo vi sia stata pattuizione per iscritto o siano comunque state pubblicizzate a norma dell'art. 117 comma 7° lett b) nel corso del rapporto;

conferma la nomina quale CTU del dott. Giovanni Boldrin;

fissa per il giuramento l'udienza del 21.4.2016 ore 9,00, delegando per l'incombente la dott.ssa Rita Rigoni.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Venezia, 3.2.2016

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

